

Bonus 4.0, stop ai beni interconnessi 2023

Nelle more dell'adozione del decreto direttoriale che introdurrà il (nuovo) modello per il monitoraggio degli incentivi fiscali, dal 30 marzo 2024 e fino all'invio della necessaria comunicazione, non potranno essere utilizzati in compensazione i crediti d'imposta 4.0 "maturati e non ancora fruiti" dei beni interconnessi e periziati nel 2023 anche se relativi ad investimenti effettuati in anni precedenti.

Questo è quanto emerge dalla Risoluzione n. 19/E del 12 aprile con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sul blocco delle compensazioni nel mod. F24 dei crediti d'imposta oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024. L'Agenzia ritiene che non possano essere utilizzati nel mod. F24, fino all'assolvimento dell'obbligo di monitoraggio, i crediti:

con codice tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;

con codice tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.

Con riferimento al divieto previsto, per il solo bonus 4.0, dal comma 3 dell'art. 6 (blocco dei "crediti maturati e non ancora fruiti" del 2023), l'Agenzia identifica il "2023" indicato dalla norma con l'"anno di riferimento" con cui i crediti sono esposti nel modello F24. Per il bonus 4.0, l'anno di riferimento da indicare nel mod. F24 è quello di interconnessione (ris. n. 3/2021 e Faq dell'Agenzia), che, come è noto, coincide con quello della perizia. Ne consegue che il blocco della compensazione riguarda tutti i crediti sorti nel 2023 relativamente agli investimenti agevolabili interconnessi (e periziati) in detto anno. Ciò a prescindere dal momento di ef-

fettuazione dell'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR, cosicché il blocco opera non solo per gli investimenti effettuati nel 2023 ed interconnessi in tale anno ma anche per gli investimenti effettuati in anni precedenti ed interconnessi nel 2023.

A ridosso delle prossime scadenze di versamento, l'Agenzia ha così chiarito, con un'interpretazione restrittiva e poco coerente con il dato letterale della norma, le perplessità già segnalate su queste pagine (in ultimo, su ItaliaOggi del 13 aprile in un articolo chiuso in redazione prima della diffusione della ris. n. 19/E), con riferimento all'ambito oggettivo del divieto di cui al citato comma 3.

Cade nel vuoto anche la proposta interpretativa avanzata dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti (ANC) la quale, nel comunicato di venerdì scorso, proponeva di sospendere l'entrata in vigore del comma 3 (cioè sospendere il divieto di compensazione) fino all'adozione del decreto direttoriale a cui è affidato il compito di stabilire le modalità e i termini di invio delle comunicazioni utili ai fini del monitoraggio ma altresì necessarie per la compensazione dei crediti. Per poter utilizzare, i "crediti maturati e non ancora fruiti" del 2023 bisognerà ora solo attendere che l'Agenzia delle Entrate svolga solertemente il proprio lavoro, adottando il decreto prima possibile.

Francesco Leone
— © Riproduzione riservata —

